



“SKIPPERASSICURATO”

Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

Definizioni

Nel testo che segue si intendono:

- per **Alienazione**: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del natante/imbarcazione; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte
- per **Assicurazione**: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza
- per **Assicurato**: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative
- per **Contraente**: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
- per **Disdetta**: atto con cui il Contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto
- per **Franchigia**: quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato
- per **Impresa**: ANTONVENETA ASSICURAZIONI S.P.A.
- per **Legge**: legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti/imbarcazioni e successive modificazioni
- per **Massimale**: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per **Polizza**: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione
- per **Premio**: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza
- per **Quietanza**: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa
- per **Regolamento**: Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni
- per **Rischio**: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone
- per **Rivalsa**: diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni
- per **Sinistro**: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per **Tariffa**: Tariffa dell'Impresa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto





Responsabilità Civile

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto s'impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante/imbarcazione descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante/imbarcazione in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Garanzie Aggiuntive" di cui all'articolo 5, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

I massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Garanzie Aggiuntive".

Art. 2 – Danni a Cose ed Animali di Terzi su Natanti/Imbarcazioni ad Uso Privato

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella seguente misura:

euro 80,00	per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale fino a 90 CV	per natanti/imbarcazioni ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto
euro 160,00	per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale di oltre 90 CV	

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante/imbarcazione.





Art. 3 – Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natante/imbarcazione adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di natante/imbarcazione con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92, n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del natante/imbarcazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 4 – Limiti di Navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

Art. 5 – Garanzie Aggiuntive – non comprese nell'assicurazione obbligatoria

Le coperture possono essere estese alle sottoelencate Garanzie Aggiuntive. Queste saranno operanti solo se risultino espressamente richiamate in polizza le relative Clausole "A", "B", "C", "D", "E".

A) – Natanti /Imbarcazioni adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore e l'allievo conducente anche quando è alla guida.

B) – Danni a cose ed animali di terzi su Natanti/Imbarcazioni adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura di euro 80,00.





L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante/imbarcazione o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo il disposto delle Garanzie Aggiuntive "C" o "D".

C) – Danni a cose di terzi trasportati su Natanti/Imbarcazioni adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 100,00 per ogni persona danneggiata.

D) – Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su Natanti/Imbarcazioni adibiti al trasporto pubblico di persone

1. Danni a cose ed animali di terzi

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di euro 80,00 per ogni sinistro.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante/imbarcazione.

2. Danni a cose di terzi trasportati su natanti/imbarcazioni adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 100,00 per ogni persona danneggiata.





E) – Attività idrosportiva; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

Art. 6 – Trasferimento della Proprietà del Natante/Imbarcazione

Il trasferimento di proprietà del natante/imbarcazione comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro natante/imbarcazione di sua proprietà:

a) Sostituzione con altro natante/imbarcazione di sua proprietà

Nel caso di alienazione del natante/imbarcazione assicurato, l'alienante può chiedere che la polizza stipulata per detto natante/imbarcazione sia resa valida per altro natante/imbarcazione di sua proprietà.

In questo caso:

- è necessaria la restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante/imbarcazione alienato;
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

b) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del natante/imbarcazione assicurato, che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante/imbarcazione il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

Quando non si verificano le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) il contratto si risolve senza restituzione del premio dal giorno in cui vengono restituiti il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Art. 7 – Risoluzione del Contratto per il Furto del Natante/Imbarcazione

In caso di furto del natante/imbarcazione il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.





Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Denuncia di Sinistro

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nel caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, o di mancato invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ai sensi degli articoli 1913 e 1915 del Codice Civile.

Art. 9 – Gestione delle Vertenze

L'Impresa assume, se e fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

Art. 10 – Facoltà di Rivalsa

L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nei casi previsti dagli artt. 3 (Esclusioni), 16 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento di rischio) ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge 990/69, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 11 – Rinnovo del Contratto

Salvo quanto previsto dagli artt. 12 (Adeguamento del premio) e 13 (Modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione), in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è tacitamente rinnovato di anno in anno per una durata pari a 12 mesi.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua durata residua, esso non si considera di durata inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal primo comma.





Art. 12 – Adeguamento del Premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni riguardo il nuovo premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto.

Al fine di consentire al Contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. 13 – Modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione

L'Impresa ha la possibilità di rinnovare il contratto con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle originariamente pattuite.

Le nuove Condizioni sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

L'accettazione delle nuove Condizioni deve essere sottoscritta dal Contraente e restituita all'Impresa.

Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove Condizioni Generali di Assicurazione entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza.

Al fine di consentire al Contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. 14 – Pagamento del Premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dalla Direzione dell'Impresa, che indichi la data del pagamento e rechi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell'Impresa, salva al Contraente stesso la facoltà di liberarsi purché entro il termine di scadenza dell'obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'art. 1901 secondo comma, Codice Civile, con pagamento eseguito presso l'Agente per il tramite del quale il contratto stesso è stato concluso.





Art. 15 – Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

**Art. 16 – Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio –
Aggravamento di Rischio**

Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Art. 17 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

